



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI COLTURE AGRICOLE DEDICATE, EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ORIGINE BOVINA, SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DEI CEREALI.

“SOCIETA' AGRICOLA AGRIENERGIA LA BRUSSA S.S.” - COMUNE DI CAORLE (VE):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere urbanistico-edilizio favorevole del Comune di Caorle (VE), espresso in sede di Conferenza di servizi e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 168955 del 07/04/2011, nonché confermato con nota protocollo n. 144139 del 04/04/2013 ossia:
 - a. che sia garantita, previo apposita convenzione – atto unilaterale d’obbligo, la messa a dimora di specie autoctone per una superficie pari a 3 volte area occupata del nuovo intervento (pari a 49.500 mq = superficie intervento 150*110*3) formando una fascia di mascheramento dell’impianto, nonché anche in fregio alla viabilità o a percorsi rurali o altre aree che vorrà scegliere la ditta;
 - b. la ditta in conformità alle prescrizioni espresse dal settore servizi tecnici di codesto comune dovrà altresì presentare istanza di autorizzazione allo scarico per sub-irrigazione, dato atto della presenza di locali igienici (previsti e già indicati dal progetto) al suddetto settore. Analogamente per lo spandimento del “digestato” dovrà attenersi alle disposizioni dello specifico regolamento comunale vigente in materia.
2. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e esercizio dell’impianto di produzione di energia contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 1162 del 14/01/2011, ossia garantire l’assistenza di operatori archeologici durante tutti gli interventi di progetto che comportino manomissione del terreno.
3. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e esercizio delle opere principali e secondarie contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 167600 del 06/04/2011, ossia:
 - a. realizzare doppio filare arboreo arbustivo sui 4 lati dell’impianto, esternamente alla recinzione, con finalità di mascheramento diretto;
 - b. realizzare un filare di pioppi lungo la viabilità di raccordo con la Strada Provinciale 70, ad ulteriore mascheramento dell’impianto e della cabina di trasformazione;
 - c. realizzare tre macchie arboree distinte, lungo il corso del Canale Meotta II, in corrispondenza di anse dello stesso, con funzione di ulteriore mascheramento e di movimentazione del paesaggio;
 - d. adottare il previsto piano di manutenzione periodica del verde, atto a garantire che l’opera di mitigazione sia efficace e durevole nel tempo.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 168939 del 07/04/2011 e confermato con nota protocollo n. 105051 dell’8/03/2013, ossia:
 - a. posizionare l’elettrodotto di connessione alla rete ENEL, le siepi e le recinzioni ad una distanza non inferiore a 4 m dal limite demaniale della strada consorziale T3;
 - b. garantire una profondità non inferiore a 2 m tra lo stesso elettrodotto e il fondo del canale consorziale;
 - c. rispettare una distanza minima di almeno 6 m dal ciglio del canale consorziale per la messa a dimora degli interventi di mitigazione ambientale.
 - d. contribuire ai costi di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’opera viaria e delle opere idrauliche accessorie (ponte sul canale Secondario II Meotta) sulla base delle valutazioni tecnico-economiche formulate dal Consorzio e considerato quanto dichiarato dalla ditta nel Piano del traffico (rev.2), in relazione al maggiore carico di utilizzo della strada consorziale T3 derivante dal trasporto di materiali o di altre strade consorziali;
 - e. verificare la funzionalità idraulica della linea di scolo dal punto di scarico delle acque meteoriche provenienti dall’area dell’impianto fino al canale consorziale. Adeguare la scolina di primo recapito e ripulire ed eventualmente adeguare gli esistenti attraversamenti;
 - f. realizzare l’impianto, in particolare modo le vasche di stoccaggio e di carico, in modo tale che non si verifichino perdite per dilavamento, al fine di preservare la rete idrografica superficiale da possibili inquinamenti;



- g. fare riferimento a quanto contenuto nella scheda tecnica allegata al parere trasmesso, per quanto non specificatamente previsto nel progetto e nelle prescrizioni ai precedenti punti.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 161916 del 04/04/2011 e confermato con nota protocollo n. 104984 dell'8/03/2013, ossia:
- a. che non sia previsto in alcun modo l'abbassamento dell'attuale piano campagna a mente dell'art. 16, comma 14, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP che, di seguito, si riporta per estratto: "Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a +2,00 m s.l.m. ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallargamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a +2,00 m s.l.m.";
- b. in riferimento alla linea di elettrodotto, che sia adeguatamente indicata la Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) generata dal trasformatore alloggiato presso la Cabina di Trasformazione mediante l'installazione di apposita segnaletica presso la cabina medesima.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/2195/14240/SCG del 31/03/2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 169306 del 07/04/2011, ossia:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
- b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
- c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
- d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
- e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
- f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
- g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
- h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T 0072378), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla "Società agricola Agrienergia La Brussa S.S." (protocollo Enel-Dis-27/05/2010-0513279).
8. Esercizio l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Esercizio le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Esercizio la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione fermentatori anaerobici (pari a 207 MWh/anno);
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



8091d0b8



11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le disposizioni emanate in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza dall'Unità Organizzativa reg.le Sanità Animale e Farmaci Veterinari ai sensi del Reg (UE) 687/2022.
14. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 e della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. sottoprodotto di origine biologica provenienti da attività di allevamento di origine bovina - accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 - il 4 marzo 2011, al n. 3293;
 - b. sottoprodotto della lavorazione dei cereali (spezzato di mais) – accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Verona 2 il 14 dicembre 2022 al n. 2640, Serie 3;
 - c. sottoprodotto della lavorazione della Barbabietola da zucchero (polpe surpressate) – accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Verona 1 il 7 marzo 2023 al n. 881.
15. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico bovino: 1.950 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. spezzato di mais: 500 t/a t.q.;
 - c. polpe surpressate: 5.750 t/a t.q.
16. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.135 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
18. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
19. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
20. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
22. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Caorle e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con



8091d0b8



- riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
23. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
24. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
25. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
26. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
27. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Provincia/Città metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).
 - L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
 - Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia.
 - Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.



8091d0b8



- j. Gestire annualmente il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita” nel formato telematico reso disponibile sul portale “PIAVE”, secondo le indicazioni stabilite dall’Allegato 7 dell’Allegato E alla DGR n. 813/2021.
- k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 813/2021.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Caorle e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
29. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (), ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) ed all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
30. Trasmettere alla Regione del Veneto, prima dell’avvio in esercizio dell’impianto di rete connesso alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’atto definitivo di costituzione della servitù di elettrodotto, registrato e trascritto, a favore della Società Gestore della rete elettrica, relativamente alla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Caorle -VE, foglio 21, mappale n. 169).
31. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Caorle la data di dismissione dell’impianto.
32. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
33. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della fideiussione n. 14/2036829 del 21 novembre 2014 e relative Appendici stipulata con l’Istituto bancario “BPER Banca S.p.A.”, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale dalla eventuale mancata messa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (Fascicolo P/3879, protocollo n. 15317 del 27/05/2010).

È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre, di

- di esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE) e al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
- con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto;
- Garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti (DGR n. 813/2021 dal 1° gennaio 2022) inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



8091d0b8

